

## ALLEGATO 1-TESTO ISTRUTTORIO

Testo vigente	Testo con modifiche	TESTO MODIFICATO
<p><b>Art. 72</b> <b>Uscite dalle autorimesse e rampe per il transito dei veicoli</b></p> <p>01. Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate.</p> <p>02. Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livellata inclinata ed il ciglio della strada deve esservi una distanza pari ad almeno mt. 3,50.</p> <p>03. Le rampe per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%. Esse devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con segnalature per il deflusso delle acque e fornite di corrimano, almeno da un lato, ad un'altezza pari a mt. 0,90.</p>	<p><b>Art. 72</b> <b>Uscite Confluenza sulle vie pubbliche delle strade private ed uscite dall'autorimesse e rampe per il transito dei veicoli</b></p> <p>01. Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate.</p> <p>02. Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livellata inclinata ed il ciglio della strada deve esservi una distanza pari ad almeno mt. <del>3,50</del> <b>5,00</b>.</p> <p>03. Le rampe per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%. Esse devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con segnalature per il deflusso delle acque e fornite di corrimano, almeno da un lato, ad un'altezza pari a mt. 0,90.</p> <p><b>04. Le strade private che si innestano su pubblica via possono essere dotate di cancelli, sbarre od altri sistemi di chiusura purchè siano arretrati di almeno 5 metri dal ciglio della via pubblica e previa acquisizione del pertinente titolo abilitativo edilizio.</b></p> <p><b>05. Le strade private ubicate in zona agricola E, che si innestano sulla via pubblica e nel loro sviluppo servono più proprietà (es. strade interpoderali, vicinali private ecc.), non possono essere dotate di sistemi di chiusura che</b></p>	<p><b>Art. 72</b> <b>Confluenza sulle vie pubbliche delle strade private ed uscite dall'autorimesse e rampe per il transito dei veicoli</b></p> <p>01. Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate.</p> <p>02. Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livellata inclinata ed il ciglio della strada deve esservi una distanza pari ad almeno mt. 5,00.</p> <p>03. Le rampe per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%. Esse devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con segnalature per il deflusso delle acque e fornite di corrimano, almeno da un lato, ad un'altezza pari a mt. 0,90.</p> <p>04. Le strade private che si innestano su pubblica via possono essere dotate di cancelli, sbarre od altri sistemi di chiusura purchè siano arretrati di almeno 5 metri dal ciglio della via pubblica e previa acquisizione del pertinente titolo abilitativo edilizio.</p> <p>05. Le strade private ubicate in zona agricola E, che si innestano sulla via pubblica e nel loro sviluppo servono più proprietà (es. strade interpoderali, vicinali private ecc.), non possono essere dotate di sistemi di chiusura che ne inibiscano il transito. Dovrà</p>

<p><b>Art. 60</b> <b>Parcheggi</b></p> <p>01.Si considerano parcheggi privati tutti gli spazi comunque destinati alla sosta degli automezzi e la cui fruizione non sia pubblica, quali che siano la loro tipologia, collocazione e caratteristiche costruttive (autorimesse singole o collettive, posti auto coperti o schermati o scoperti, autosilo e ricoveri meccanizzati, ecc.)</p> <p>02. Gli spazi da destinare a parcheggi privati a servizio degli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno avere superficie non inferiore a quella prescritta dall'art. 41-sexies della L. 1150/42 come sostituito dal 2° comma dell'art. 2 della L. 122/89 (un metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione), fatti salvi i casi in cui normative specifiche prescrivano superfici superiori. Se detti spazi per parcheggio sono ricavati al piano</p>	<p><b>ne inibiscano il transito. Dovrà obbligatoriamente essere apposto sul punto di confluenza con la via pubblica il cartello con la dicitura "strada privata" conformemente a quanto prescritto dal codice della strada. 06.Gli accessi esistenti con caratteristiche difformi dal precedente comma 5 dovranno essere conformati a quanto stabilito da detto comma entro mesi tre dall'entrata in vigore del presente regolamento.In caso di inottemperanza il Comune di Osimo prevvederà ad eseguire in danno le opere di adeguamento in sostituzione dei proprietari della strada con addebito a quest'ultimi delle relative spese sostenute.</b></p> <p><b>Art. 60</b> <b>Parcheggi</b></p> <p>01. Si considerano parcheggi privati tutti gli spazi comunque destinati alla sosta degli automezzi e la cui fruizione non sia pubblica, quali che siano la loro tipologia, collocazione e caratteristiche costruttive (autorimesse singole o collettive, posti auto coperti o schermati o scoperti,autosilo e ricoveri meccanizzati, ecc.).</p> <p>02. Gli spazi da destinare a parcheggi privati a servizio degli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno avere superficie non inferiore a quella prescritta dall'art. 41-sexies della L. 1150/42 come sostituito dal 2° comma dell'art. 2della L. 122/89 (un metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione), fatti salvi i casi in cui normative specifiche prescrivano superfici superiori. Se detti spazi per parcheggio sono ricavati al piano terreno o</p>	<p>obbligatoriamente essere apposto sul punto di confluenza con la via pubblica il cartello con la dicitura "strada privata" conformemente a quanto prescritto dal codice della strada. 06.Gli accessi esistenti con caratteristiche difformi dal precedente comma 5 dovranno essere conformati a quanto stabilito da detto comma entro mesi tre dall'entrata in vigore del presente regolamento.In caso di inottemperanza il Comune di Osimo prevvederà ad eseguire in danno le opere di adeguamento in sostituzione dei proprietari della strada con addebito a quest'ultimi delle relative spese sostenute.</p> <p><b>Art. 60</b> <b>Parcheggi</b></p> <p>01. Si considerano parcheggi privati tutti gli spazi comunque destinati alla sosta degli automezzi e la cui fruizione non sia pubblica, quali che siano la loro tipologia, collocazione e caratteristiche costruttive (autorimesse singole o collettive, posti auto coperti o schermati o scoperti,autosilo e ricoveri meccanizzati, ecc.).</p> <p>02. Gli spazi da destinare a parcheggi privati a servizio degli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno avere superficie non inferiore a quella prescritta dall'art. 41-sexies della L. 1150/42 come sostituito dal 2° comma dell'art. 2della L. 122/89 (un metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione), fatti salvi i casi in cui normative specifiche prescrivano superfici superiori. Se detti spazi per parcheggio sono ricavati al piano terreno o seminterrato o interrato</p>
---	--	---

<p>terreno o seminterrato o interrato dell'edificio principale, sulla corte scoperta dell'edificio dovranno essere individuati in aggiunta a quelli summenzionati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- due posti auto per ogni unità abitativa prevista di superficie utile superiore 90 mq.</li> <li>- un posto auto per ogni unità abitative prevista di superficie utile inferiore a 90 mq.</li> </ul> <p>Potrà essere concessa deroga a detti limiti quando non e' possibile ricavare posti auto sulle corti per evidenti limiti dimensionali e funzionali di quest'ultime o per particolari conformazioni morfologiche che ne inibiscano l'attuazione.</p> <p>L'adempimento relativo ai posti auto pertinenziali e' comunque assolto qualora gli stessi nei limiti di legge vengano individuati nella corte dell'edificio principale.</p> <p>03. Il presente Regolamento e le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale prescrivono in quali casi detta dotazione minima debba essere conseguita anche per interventi diversi dalla nuova costruzione e dalla ristrutturazione urbanistica.</p> <p>04. Gli spazi per parcheggi privati realizzati in attuazione di strumenti urbanistici costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'art. 17, terzo comma, lettera c) del D.P.R. 380/2001.</p> <p>Detti spazi non sono pertanto soggetti al versamento del contributo di costruzione e, quando da realizzarsi contestualmente ad altre opere soggette al contributo medesimo, la loro incidenza non viene considerata neppure ai fini delle eventuali maggiorazioni da calcolarsi con riferimento ai rapporti tra superfici di diversa natura.</p> <p>05. Il volume da considerarsi per</p>	<p>seminterrato o interrato dell'edificio principale, sulla corte scoperta dell'edificio dovranno essere individuati in aggiunta a quelli summenzionati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- due posti auto per ogni unità abitativa prevista di superficie utile superiore a 90 mq.</li> <li>- un posto auto per ogni unità abitative prevista di superficie utile inferiore a 90 mq.</li> </ul> <p>Potrà essere concessa deroga a detti limiti quando non e' possibile ricavare posti auto sulle corti per evidenti limiti dimensionali e funzionali di quest'ultime o per particolari conformazioni morfologiche che ne inibiscano l'attuazione.</p> <p>L'adempimento relativo ai posti auto pertinenziali e' comunque assolto qualora gli stessi nei limiti di legge vengano individuati nella corte dell'edificio principale.</p> <p>03. Il presente Regolamento e le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale prescrivono in quali casi detta dotazione minima debba essere conseguita anche per interventi diversi dalla nuova costruzione e dalla ristrutturazione urbanistica.</p> <p>04. Gli spazi per parcheggi privati realizzati in attuazione di strumenti urbanistici costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'art. 17, terzo comma, lettera c) del D.P.R. 380/2001.</p> <p>Detti spazi non sono pertanto soggetti al versamento del contributo di costruzione e, quando da realizzarsi contestualmente ad altre opere soggette al contributo medesimo, la loro incidenza non viene considerata neppure ai fini delle eventuali maggiorazioni da calcolarsi con riferimento ai rapporti tra superfici di diversa natura.</p> <p>05. Il volume da considerarsi per</p>	<p>dell'edificio principale, sulla corte scoperta dell'edificio dovranno essere individuati in aggiunta a quelli summenzionati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- due posti auto per ogni unità abitativa prevista di superficie utile superiore a 90 mq.</li> <li>- un posto auto per ogni unità abitative prevista di superficie utile inferiore a 90 mq.</li> </ul> <p>Potrà essere concessa deroga a detti limiti quando non e' possibile ricavare posti auto sulle corti per evidenti limiti dimensionali e funzionali di quest'ultime o per particolari conformazioni morfologiche che ne inibiscano l'attuazione.</p> <p>L'adempimento relativo ai posti auto pertinenziali e' comunque assolto qualora gli stessi nei limiti di legge vengano individuati nella corte dell'edificio principale.</p> <p>03. Il presente Regolamento e le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale prescrivono in quali casi detta dotazione minima debba essere conseguita anche per interventi diversi dalla nuova costruzione e dalla ristrutturazione urbanistica.</p> <p>04. Gli spazi per parcheggi privati realizzati in attuazione di strumenti urbanistici costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'art. 17, terzo comma, lettera c) del D.P.R. 380/2001.</p> <p>Detti spazi non sono pertanto soggetti al versamento del contributo di costruzione e, quando da realizzarsi contestualmente ad altre opere soggette al contributo medesimo, la loro incidenza non viene considerata neppure ai fini delle eventuali maggiorazioni da calcolarsi con riferimento ai rapporti tra superfici di diversa natura.</p> <p>05. Il volume da considerarsi per</p>
--	--	---

<p>la determinazione della minima superficie per parcheggi richiesta è quello definito al punto 13 del presente articolo.</p> <p>06. Nel computo della superficie destinata a parcheggi possono essere computati, oltre agli spazi effettivamente destinati al parcheggio degli autoveicoli, anche le corsie di distribuzione, le rampe di distribuzione interne alle autorimesse, le aree di manovra e gli altri spazi direttamente connessi con la funzione di parcheggio. Sono invece escluse dal computo le strade che conducono al parcheggio, le eventuali rampe di accesso esterne alle autorimesse, nonché ogni altro spazio che non abbia diretta attinenza con la funzione di parcheggio, anche quando indispensabile per accedere al medesimo.</p> <p>07. Quando le superfici a parcheggio siano ricavate su aree sistemate a verde (e cioè su aree inerbate predisposte in modo tale da formare un prato armato o con tecniche similari da renderle idonee al passaggio ed alla sosta degli autoveicoli) le superfici, su scelta del progettista da indicarsi in maniera espressa nel progetto, potranno essere computate in maniera ordinaria (e cioè considerando gli spazi a verde dalle superfici per parcheggi, quale che sia la loro pavimentazione permeabile).</p> <p>08. Chiunque intenda avvalersi della deroga di cui all'art. 9 comma 1 della L. 122/89, è tenuto a fornire dimostrazione della rispondenza dell'opera alle normative vigenti in materia di autorimesse, con particolare riferimento a quelle di prevenzione incendi. La deroga</p>	<p>la determinazione della minima superficie per parcheggi richiesta è quello definito al punto 13 del presente articolo.</p> <p>06. Nel computo della superficie destinata a parcheggi possono essere computati, oltre agli spazi effettivamente destinati al parcheggio degli autoveicoli, anche le corsie di distribuzione, le rampe di distribuzione interne alle autorimesse, le aree di manovra e gli altri spazi direttamente connessi con la funzione di parcheggio. Sono invece escluse dal computo le strade che conducono al parcheggio, le eventuali rampe di accesso esterne alle autorimesse, nonché ogni altro spazio che non abbia diretta attinenza con la funzione di parcheggio, anche quando indispensabile per accedere al medesimo.</p> <p>07. Quando le superfici a parcheggio siano ricavate su aree sistemate a verde (e cioè su aree inerbate predisposte in modo tale da formare un prato armato o con tecniche similari da renderle idonee al passaggio ed alla sosta degli autoveicoli) le superfici, su scelta del progettista da indicarsi in maniera espressa nel progetto, potranno essere computate in maniera ordinaria (e cioè considerando gli spazi a verde dalle superfici per parcheggi, quale che sia la loro pavimentazione permeabile).</p> <p>08. Chiunque intenda avvalersi della deroga di cui all'art. 9 comma 1 della L. 122/89, è tenuto a fornire dimostrazione della rispondenza dell'opera alle normative vigenti in materia di autorimesse, con particolare riferimento a quelle di prevenzione incendi. La deroga</p>	<p>la determinazione della minima superficie per parcheggi richiesta è quello definito al punto 13 del presente articolo.</p> <p>06. Nel computo della superficie destinata a parcheggi possono essere computati, oltre agli spazi effettivamente destinati al parcheggio degli autoveicoli, anche le corsie di distribuzione, le rampe di distribuzione interne alle autorimesse, le aree di manovra e gli altri spazi direttamente connessi con la funzione di parcheggio. Sono invece escluse dal computo le strade che conducono al parcheggio, le eventuali rampe di accesso esterne alle autorimesse, nonché ogni altro spazio che non abbia diretta attinenza con la funzione di parcheggio, anche quando indispensabile per accedere al medesimo.</p> <p>07. Quando le superfici a parcheggio siano ricavate su aree sistemate a verde (e cioè su aree inerbate predisposte in modo tale da formare un prato armato o con tecniche similari da renderle idonee al passaggio ed alla sosta degli autoveicoli) le superfici, su scelta del progettista da indicarsi in maniera espressa nel progetto, potranno essere computate in maniera ordinaria (e cioè considerando gli spazi a verde dalle superfici per parcheggi, quale che sia la loro pavimentazione permeabile).</p> <p>08. Chiunque intenda avvalersi della deroga di cui all'art. 9 comma 1 della L. 122/89, è tenuto a fornire dimostrazione della rispondenza dell'opera alle normative vigenti in materia di autorimesse, con particolare riferimento a quelle di prevenzione incendi. La deroga</p>
---	---	---

<p>opera esclusivamente sino al limite imposto dalla legge ovvero 10mq/100mc.</p> <p>09. I relativi progetti dovranno pertanto essere corredati da idonea documentazione attestante la richiesta rispondenza e quando, per la natura o dimensione dell'opera, questa sia soggetta al preventivo esame del competente Comando VV.FF., prima del rilascio del permesso per costruire edilizia (o dell'atto sostitutivo della medesima) dovrà essere prodotto il relativo nulla osta.</p> <p>10. In corrispondenza dei posti auto all'aperto sono ammesse le opere necessarie alla schermatura dei medesimi quali tettoie, pensiline, grigliati e simili.</p> <p>11. Dette opere sono ammesse in ogni zona del territorio comunale e non sono computate ai fini della S.U.L. e degli altri parametri urbanistici ed edilizi quando rispettino integralmente le seguenti condizioni:</p> <p><b>a.</b> non possono essere adibite ad altra funzione che il mero riparo degli automezzi, l'uso diverso accertato, anche saltuario, comporta l'emissione di ordinanza di demolizione con determinazione di inedificabilità permanente dell'area di sedime oggetto dell'intervento realizzato;</p> <p><b>b.</b> debbono essere progettate e realizzate in modo tale da limitare l'impatto visivo degli autoveicoli in parcheggio, adottando le soluzioni progettuali, i materiali e le tecniche costruttive più idonee a favorirne il corretto inserimento nel contesto;</p> <p><b>c.</b> non devono essere delimitate da murature (o da altre strutture idonee ad</p>	<p>opera esclusivamente sino al limite imposto dalla legge ovvero 10mq/100mc.</p> <p>09. I relativi progetti dovranno pertanto essere corredati da idonea documentazione attestante la richiesta rispondenza e quando, per la natura o dimensione dell'opera, questa sia soggetta al preventivo esame del competente Comando VV.FF., prima del rilascio del permesso per costruire edilizia (o dell'atto sostitutivo della medesima) dovrà essere prodotto il relativo nulla osta.</p> <p>10. In corrispondenza dei posti auto all'aperto sono ammesse le opere necessarie alla schermatura dei medesimi quali tettoie, pensiline, grigliati e simili.</p> <p>11. Dette opere sono ammesse in ogni zona del territorio comunale e non sono computate ai fini della S.U.L. e degli altri parametri urbanistici ed edilizi quando rispettino integralmente le seguenti condizioni:</p> <p><b>a.</b> non possono essere adibite ad altra funzione che il mero riparo degli automezzi, l'uso diverso accertato, anche saltuario, comporta l'emissione di ordinanza di demolizione con determinazione di inedificabilità permanente dell'area di sedime oggetto dell'intervento realizzato;</p> <p><b>b.</b> debbono essere progettate e realizzate in modo tale da limitare l'impatto visivo degli autoveicoli in parcheggio, adottando le soluzioni progettuali, i materiali e le tecniche costruttive più idonee a favorirne il corretto inserimento nel contesto;</p> <p><b>c.</b> non devono essere delimitate da murature (o da altre strutture idonee ad individuare un vano</p>	<p>opera esclusivamente sino al limite imposto dalla legge ovvero 10mq/100mc.</p> <p>09. I relativi progetti dovranno pertanto essere corredati da idonea documentazione attestante la richiesta rispondenza e quando, per la natura o dimensione dell'opera, questa sia soggetta al preventivo esame del competente Comando VV.FF., prima del rilascio del permesso per costruire edilizia (o dell'atto sostitutivo della medesima) dovrà essere prodotto il relativo nulla osta.</p> <p>10. In corrispondenza dei posti auto all'aperto sono ammesse le opere necessarie alla schermatura dei medesimi quali tettoie, pensiline, grigliati e simili.</p> <p>11. Dette opere sono ammesse in ogni zona del territorio comunale e non sono computate ai fini della S.U.L. e degli altri parametri urbanistici ed edilizi quando rispettino integralmente le seguenti condizioni:</p> <p><b>a.</b> non possono essere adibite ad altra funzione che il mero riparo degli automezzi, l'uso diverso accertato, anche saltuario, comporta l'emissione di ordinanza di demolizione con determinazione di inedificabilità permanente dell'area di sedime oggetto dell'intervento realizzato;</p> <p><b>b.</b> debbono essere progettate e realizzate in modo tale da limitare l'impatto visivo degli autoveicoli in parcheggio, adottando le soluzioni progettuali, i materiali e le tecniche costruttive più idonee a favorirne il corretto inserimento nel contesto;</p> <p><b>c.</b> non devono essere delimitate da murature (o da altre strutture idonee ad individuare un vano</p>
--	--	--

<p>individuare un vano suscettibile di altri usi) per l'intero loro perimetro;</p> <p><b>d.</b> almeno un intero lato di dimensione non inferiore a ml. 2,50, deve essere completamente aperto e privo di infissi e di schermature;</p> <p><b>e.</b> la profondità della schermatura sia limitata a quella effettivamente necessaria alla protezione degli autoveicoli, con un massimo assoluto di ml. 6,00;</p> <p><b>f.</b> la distanza dai confini non può essere inferiore a ml. 1,50 ed i posti auto non possono eccedere mai le due unità per unità immobiliare ad eccezione di quelli da realizzare in aree produttive che devono essere pari ad una unità per ogni addetto e/o impiegato e sprovvisti di schermature esterne;</p> <p><b>g.</b> la superficie complessiva della schermatura, misurata in proiezione orizzontale, non ecceda mai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un decimo della superficie del terreno nel quale sono ricavati i posti auto, nel caso di parcheggi su aree inedificate che non siano di pertinenza di alcun edificio;</li> <li>- un sesto della superficie dell'area scoperta di pertinenza dell'edificio, nel caso di parcheggi ricavati nelle aree scoperte di pertinenza di edifici esistenti.</li> </ul> <p>12. Con riferimento alla prescrizione di cui alla precedente lettera "b" del comma 11, i progetti delle opere di schermatura dei posti auto dovranno essere corredati dalla documentazione atta a dimostrare il corretto inserimento nel contesto. Detta</p>	<p>suscettibile di altri usi) per l'intero loro perimetro;</p> <p><b>d.</b> almeno un intero lato di dimensione non inferiore a ml. 2,50, deve essere completamente aperto e privo di infissi e di schermature;</p> <p><b>e.</b> la profondità della schermatura sia limitata a quella effettivamente necessaria alla protezione degli autoveicoli, con un massimo assoluto di ml. 6,00;</p> <p><b>f.</b> la distanza dai confini non può essere inferiore a ml. 1,50 ed i posti auto non possono eccedere mai <del>le due unità</del> <b>due posti auto</b> per unità immobiliare <b>di tipo residenziale</b> ad eccezione di quelli da realizzare in aree produttive che <b>non</b> devono eccedere mai <del>essere pari ad una unità</del> <b>un posto auto</b> per ogni addetto e/o impiegato e sprovvisto di schermature <b>esterne laterali esterne</b>;</p> <p><b>g.</b> la superficie complessiva della schermatura, misurata in proiezione orizzontale, non ecceda mai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un decimo della superficie del terreno nel quale sono ricavati i posti auto, nel caso di parcheggi su aree inedificate che non siano di pertinenza di alcun edificio;</li> <li>- un sesto della superficie dell'area scoperta di pertinenza dell'edificio, nel caso di parcheggi ricavati nelle aree scoperte di pertinenza di edifici esistenti.</li> </ul> <p>12. Con riferimento alla prescrizione di cui alla precedente lettera "b" del comma 11, i progetti delle opere di schermatura dei posti auto dovranno essere corredati dalla documentazione atta a dimostrare il corretto inserimento nel contesto. Detta</p>	<p>suscettibile di altri usi) per l'intero loro perimetro;</p> <p><b>d.</b> almeno un intero lato di dimensione non inferiore a ml. 2,50, deve essere completamente aperto e privo di infissi e di schermature;</p> <p><b>e.</b> la profondità della schermatura sia limitata a quella effettivamente necessaria alla protezione degli autoveicoli, con un massimo assoluto di ml. 6,00;</p> <p><b>f.</b> la distanza dai confini non può essere inferiore a ml. 1,50 ed i posti auto non possono eccedere mai due posti auto per unità immobiliare di tipo residenziale ad eccezione di quelli da realizzare in aree produttive che non devono eccedere mai un posto auto per ogni addetto e/o impiegato e sprovvisto di schermature laterali esterne;</p> <p><b>g.</b> la superficie complessiva della schermatura, misurata in proiezione orizzontale, non ecceda mai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un decimo della superficie del terreno nel quale sono ricavati i posti auto, nel caso di parcheggi su aree inedificate che non siano di pertinenza di alcun edificio;</li> <li>- un sesto della superficie dell'area scoperta di pertinenza dell'edificio, nel caso di parcheggi ricavati nelle aree scoperte di pertinenza di edifici esistenti.</li> </ul> <p>12. Con riferimento alla prescrizione di cui alla precedente lettera "b" del comma 11, i progetti delle opere di schermatura dei posti auto dovranno essere corredati dalla documentazione atta a dimostrare il corretto inserimento nel contesto. Detta</p>
---	--	---

<p>documentazione deve essere costituita almeno da una documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio e da una relazione illustrativa particolarmente dettagliata sia quanto attiene le problematiche di carattere ambientale che per quanto riguarda materiali e tecniche da adottare.</p> <p>13. V.V. E' il Volume Virtuale da considerare ai fini della determinazione degli spazi per parcheggi ai sensi dell'art. 41-sexies della L. 1150/42. Esso è dato dalla somma dei prodotti delle singole superfici utili lorde (S.U.L.) per le altezze virtuali (Hv) relative alle diverse destinazioni d'uso come di seguito specificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) superfici ad uso artigianale/industriale Hv = ml. 3,50</li> <li>b) superfici ad uso commerciale Hv = ml. 3,50</li> <li>c) superfici ad uso direzionale Hv = ml. 3,50</li> <li>d) superfici ad uso residenziale Hv = ml. 3,05</li> <li>e) superfici ad uso turistico ricettivo Hv = ml. 3,20</li> <li>f) superfici ad uso agricolo Hv = ml. 3,20</li> <li>g) superfici ad uso sportivo Hv = ml. 3,50</li> <li>h) superfici ad usi diversi da quelli sin qui indicati: Hv = ml. 3,50</li> </ul> <p>14. L'altezza virtuale delle superfici di cui alla lettera "b" del precedente comma 13 è elevata a ml. 4,50 quanto si tratti di attività commerciali qualificabili come strutture di commercio all'ingrosso oppure grandi strutture ai sensi della normativa di settore vigente.</p> <p>15. In aggiunta alle superfici destinate a parcheggio di cui al comma 2, in sede di</p>	<p>documentazione deve essere costituita almeno da una documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio e da una relazione illustrativa particolarmente dettagliata sia quanto attiene le problematiche di carattere ambientale che per quanto riguarda materiali e tecniche da adottare.</p> <p>13. V.V. E' il volume virtuale da considerare ai fini della determinazione degli spazi per parcheggi ai sensi dell'art. 41-sexies della L. 1150/42. Esso è dato dalla somma dei prodotti delle singole superfici utili lorde (S.U.L.) per le altezze virtuali (Hv) relative alle diverse destinazioni d'uso come di seguito specificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) superfici ad uso artigianale/industriale Hv = ml. 3,50</li> <li>b) superfici ad uso commerciale Hv = ml. 3,50</li> <li>c) superfici ad uso direzionale Hv = ml. 3,50</li> <li>d) superfici ad uso residenziale Hv = ml. 3,05</li> <li>e) superfici ad uso turistico ricettivo Hv = ml. 3,20</li> <li>f) superfici ad uso agricolo Hv = ml. 3,20</li> <li>g) superfici ad uso sportivo Hv = ml. 3,50</li> <li>h) superfici ad usi diversi da quelli sin qui indicati: Hv = ml. 3,50</li> </ul> <p>14. L'altezza virtuale delle superfici di cui alla lettera "b" del precedente comma 13 è levata a ml. 4,50 quanto si tratti di attività commerciali qualificabili come trutture di commercio all'ingrosso oppure grandi strutture ai sensi della normativa di settore vigente.</p> <p>15. In aggiunta alle superfici destinate a parcheggio di cui al comma 2, in sede di lottizzazione</p>	<p>documentazione deve essere costituita almeno da una documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio e da una relazione illustrativa particolarmente dettagliata sia quanto attiene le problematiche di carattere ambientale che per quanto riguarda materiali e tecniche da adottare.</p> <p>13. V.V. E' il volume virtuale da considerare ai fini della determinazione degli spazi per parcheggi ai sensi dell'art. 41-sexies della L. 1150/42. Esso è dato dalla somma dei prodotti delle singole superfici utili lorde (S.U.L.) per le altezze virtuali (Hv) relative alle diverse destinazioni d'uso come di seguito specificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) superfici ad uso artigianale/industriale Hv = ml. 3,50</li> <li>b) superfici ad uso commerciale Hv = ml. 3,50</li> <li>c) superfici ad uso direzionale Hv = ml. 3,50</li> <li>d) superfici ad uso residenziale Hv = ml. 3,05</li> <li>e) superfici ad uso turistico ricettivo Hv = ml. 3,20</li> <li>f) superfici ad uso agricolo Hv = ml. 3,20</li> <li>g) superfici ad uso sportivo Hv = ml. 3,50</li> <li>h) superfici ad usi diversi da quelli sin qui indicati: Hv = ml. 3,50</li> </ul> <p>14. L'altezza virtuale delle superfici di cui alla lettera "b" del precedente comma 13 è levata a ml. 4,50 quanto si tratti di attività commerciali qualificabili come trutture di commercio all'ingrosso oppure grandi strutture ai sensi della normativa di settore vigente.</p> <p>15. In aggiunta alle superfici destinate a parcheggio di cui al comma 2, in sede di lottizzazione</p>
---	---	---

<p>lottizzazione deve essere reperita un'area pari a 1 mq. ogni 40 mc. di costruzione da destinare a parcheggio pubblico.</p>	<p>deveessere reperita un'area pari a 1 mq. ogni 40 mc. di costruzione da destinare a parcheggio pubblico.</p>	<p>deveessere reperita un'area pari a 1 mq. ogni 40 mc. di costruzione da destinare a parcheggio pubblico.</p>
<p>16. Nelle zone produttive a carattere industriale o artigianale, le aree da destinare parcheggio pubblico debbono essere almeno pari a mq. 5 ogni 100 mq. di superficie utile lorda (SUL).</p>	<p>16. Nelle zone produttive a carattere industriale o artigianale, le aree da destinare parcheggio pubblico debbono essere almeno pari a mq. 5 ogni 100 mq. di superficie utile lorda(SUL).</p>	<p>16. Nelle zone produttive a carattere industriale o artigianale, le aree da destinare parcheggio pubblico debbono essere almeno pari a mq. 5 ogni 100 mq. di superficie utile lorda(SUL).</p>
<p>17. Negli insediamenti a carattere commerciale o direzionale, in aggiunta alle aree di parcheggio di cui al comma 2, l'area di parcheggio pubblico deve essere almeno pari a 40 mq. ogni 100 mq. di superficie utile lorda (SUL) salvo quanto disposto dalla normativa sul commercio.</p>	<p>17. Negli insediamenti a carattere commerciale o direzionale, in aggiunta alle aree di parcheggio di cui al comma 2, l'area di parcheggio pubblico deve essere almeno pari a 40 mq. ogni 100 mq. di superficie utile lorda (SUL) salvo quanto disposto dalla normativa sul commercio, <b>tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.</b></p>	<p>17. Negli insediamenti a carattere commerciale o direzionale, in aggiunta alle aree di parcheggio di cui al comma 2, l'area di parcheggio pubblico deve essere almeno pari a 40 mq. ogni 100 mq. di superficie utile lorda (SUL) salvo quanto disposto dalla normativa sul commercio, tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.</p>